



Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

R.G. N.66-1/2022

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA

DI CONCORDATO MINORE EX ART. 78 CCI

CARRARETTO LUANA

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato minore presentato ex art. 74 CCI in data 1-12-2022 da CARRARETTO LUANA (C.F. CRRLNU75H63L407O), nata il 23/06/1975 a Treviso (TV) e residente in ZERO BRANCO (TV) Via Bruno Guolo, n. 47, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'avv. Maurizio Scarpa (SCRMZR74D04G224W);

rilevato che:

- la domanda, se pur non espressamente “formulata tramite un OCC”, risulta elaborata con l'ausilio del Gestore e corredata della prescritta relazione particolareggiata dell'OCC;
- sussiste la competenza del Tribunale ex art. 27.2 CCI in quanto la ricorrente è residente in Zero Branco;
- sussistono i presupposti di cui all'art. 74.1 e 2. CCI atteso che:

- la ricorrente è soggetto sovraindebitato, la cui esposizione debitoria deriva da obbligazioni di fonte imprenditoriale, pur non svolgendo attualmente attività d'impresa; la sua posizione non può, quindi, essere assimilata a quella di consumatore (in senso conforme Tribunale di Ancona 10-1-2023);
- la ricorrente, pur avendo un'esposizione debitoria superiore ad E. 500.000,00, rientra nella categoria residuale prevista dall'art. 2 comma 1 lett. c) CCI di “*ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*” che può accedere al concordato minore; il richiamo operato dall'art. 77 ai limiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) numeri 1), 2) e 3) CCI



assume la funzione di ribadire che solo l'imprenditore minore ha i requisiti soggettivi per la domanda ex art. 74 CCI;

- la proposta di carattere liquidatorio prevede ai sensi dell'art. 74 comma 2 CCI l'apporto di risorse esterne per l'importo di E. 10.000,00;
- la documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCI;
- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, con le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art. 76.2 CCI;
- non è allegata l'attestazione dell'OCC a norma dell'art. 75.2 CCI per il degrado dei privilegiati tenuto conto che la Carraretto non ha beni;

- la proposta prevede:

- un attivo stimato costituito dalla sola finanza esterna di E. 10.000,00, quale importo messo a disposizione dai genitori;
- un passivo stimato di circa E. 648.548,89;
- il pagamento all'esito della procedura delle spese in prededuzione per E. 3.350,00 e dell'importo di E. 6.650,00 a favore dell'Agenzia Entrate Riscossione;

- non ricorrono i profili di inammissibilità di cui all'art. 77 CCI;

- non sussistono le condizioni per la nomina del commissario giudiziale ex art. 78

2bis CCI;

ritenuto, pertanto, l'ammissibilità della domanda

PQM

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di CARRARETTO LUANA

DISPONE

- la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

- la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

ASSEGNA



ai creditori il termine di giorni 30 dalla comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

Nella comunicazione, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e tra questi il pignoramento presso terzi dell'Agenzia Entrate Riscossione avente ad oggetto il compenso amministratore..

DISPONE

che l'OCC curi l'esecuzione del decreto, dandone tempestiva comunicazione ai creditori unitamente alla proposta, e che alla scadenza del termine di giorni 30 di cui all'art. 78 comma 2 lett. c) CCI depositi relazione sull'esito finale delle votazioni e su eventuali contestazioni proposte dai creditori.

AVVISA

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e all'OCC

Treviso, lì 7 febbraio 2023.

Il Giudice

Bruno Casciarri

